



## **Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>1</sup> concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:

*Art. 7a cpv. 2*

<sup>2</sup> Il titolare delle quote di contingenti doganali deve annullare tramite l'applicazione Internet messa a disposizione dall'UFAG il quantitativo di merce computabile prima di presentare la dichiarazione doganale di cui all'articolo 59 dell'ordinanza sulle dogane.

*Art. 20 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il mandato di prestazione è attribuito mediante contratto. Non sussiste alcun diritto alla conclusione di un mandato di prestazione.

*Art. 22 cpv. 3*

<sup>3</sup> Il mandato di prestazione è attribuito mediante contratto. Non sussiste alcun diritto alla conclusione di un mandato di prestazione.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

<sup>1</sup> RS 916.121.10

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio  
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr